



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariaelena Cunati  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **5791/2019** promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

ATTORI OPPONENTI

contro

**ITALCAPITAL SRL** (C.F. 09270240964) e, per essa, la procuratore **KRUK ITALIA SRL**  
(P. I. 09270260962), con il patrocinio degli avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e domicilio eletto in [REDACTED], presso avv.  
[REDACTED]

CONVENUTO OPPOSTO

\*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale d'udienza del

per parte attrice opponente [REDACTED]

***“In via preliminare:***

*Accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora dei debitori e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso*

monitorio e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 178 —————sso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al [REDACTED] il 14.09.2019 ed alla sig.ra [REDACTED] il 7.09.2019;

**Ancora in via preliminare:**

- Accertare e dichiarare la nullità della cessione del credito prodotta da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per mancata produzione degli originali di tutte le intervenute cessioni del credito e, comunque, di copia dei contratti solo citati negli atti di controparte e per l'effetto,

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad Itacapital s.r.l. (attore sostanziale) per tutte le motivazioni di cui in narrativa e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2019 emesso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al sig. [REDACTED] il 14.09.2019 ed alla [REDACTED] il 7.09.2019;

**Ancora in via preliminare:**

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari di cui sopra e stante il disconoscimento dei documenti (non contratti) prodotti da controparte in sede monitoria e relative sottoscrizioni:

- accertare e dichiarare l'irritualità ed irrilevanza della documentazione, in copia, in "forza" della quale Itacapital s.r.l. ha inteso agire in giudizio (infatti è stato prodotto solo il "modulo 1540" in luogo dei due contratti), peraltro in copia e non sottoscritto dagli odierni oppositori e, pertanto, non riconducibile ai medesimi, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2019 emesso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al sig. [REDACTED]

**Nel merito in via principale:**

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa

- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2019 emesso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al sig. [REDACTED] per mancanza di prova scritta attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto in originale e la cessione del credito) e per l'omessa comunicazione di tutte le sue cessioni, e per tutte le motivazioni meglio espone negli atti di causa e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad Itacapital s.r.l. da parte degli oppositori per tutte le motivazioni di cui agli atti di parte attrice opponente;

**In via subordinata:**

nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale:

- ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto di tutti i pagamenti effettuati dagli odierni attori oppositori ed al netto degli interessi non dovuti stante la mancata indicazione dei tassi di interesse e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto

ingiuntivo n. 1781/2019 emesso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al sig. [REDACTED]

***In via di ulteriore subordine:***

*nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e della domanda subordinata testè sollevata:*

*- ridurre la pretesa creditoria di Itacapital s.r.l. a quella minor somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto dei pagamenti effettuati e degli interessi applicati al mero tasso legale ex art. 117 TUB, riducendo la pretesa creditoria in punto interessi agli ultimi 5 anni ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c., e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 1781/2019 emesso dal Tribunale di Pavia il 27.07.2019, reso pubblico il 29.07.2019 e notificato al sig. [REDACTED]*

***In via istruttoria:***

*si reiterano le seguenti istanze istruttorie di cui si chiede la relativa ammissione:*

*- Si chiede che il Giudice disponga **ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.** degli originali della documentazione contrattuale e contabile sulla base della quale controparte ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione dell'illeggibilità delle copie prodotte agli atti. In particolare l'ordine di esibizione dovrà concernere il modulo prodotto da controparte e che costituirebbe il contratto fondante la relativa pretesa creditoria.*

*- Si chiede ammettersi **CTU tecnico contabile** al fine di attendere alla verifica della regolarità dei tassi di interesse applicati ed alla puntuale quantificazione dell'esatta somma eventualmente dovuta dagli oppositori a seguito della rideterminazione del tasso nella misura come per legge. In ottemperanza a quanto disposto dall'Ill.mo Giudice nel verbale di prima udienza del 10.06.2020, si riporta di seguito la bozza del quesito da porre al consulente che verrà nominato:*

*“Il CTU, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa:*

*1) Verifichi se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (cd. di corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente: nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto corrente ordinario oppure mediante apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su crediti ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifichi l'importo del fido concesso;*

*2) Calcoli le date di apertura e chiusura del conto e quindi la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;*

*3) **Calcoli la scopertura media in linea capitale;***

*4) Calcoli il saldo finale del conto corrente procedendo, nel caso in cui disponga solo di una parte degli estratti conto, ad eseguire le operazioni muovendo dal saldo debitorio registrato in partenza dal primo estratto conto disponibile;*

*5) Verifichi se i contratti sono stati stipulati per iscritto, indicandone le condizioni economiche e, in particolare, se il tasso ultralegale sia stato pattuito specificamente per*

*iscritto con l'originario contratto o con successive convenzioni integrative o di modifica, o pattuito con riferimento ad elementi estrinseci obiettivamente individuabili senza margine di discrezionalità per la banca o invece con il rinvio agli usi piazza;*

**6)** *Verifichi se nel corso del rapporto la banca ha modificato unilateralmente le condizioni contrattuali conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, nel testo all'epoca vigente;*

**7)** *Verifichi se il tasso ultralegale eventualmente pattuito specificamente per iscritto sia superiore o meno al tasso-soglia risultante dalla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse effettivi globali medi, riferiti alla categoria delle aperture di credito di conto corrente, riferito al momento della stipulazione del contratto (solo alla data di stipula del contratto, nonché alla data di comunicazione della variazione del tasso ex art. 118 T.U.B. e non anche nel corso del rapporto). Nel calcolo del tasso ultralegale pattuito devono essere ricompresi, ai fini della verifica del superamento o meno del tasso usura al momento della stipula del contratto: - la commissione di massimo scoperto, se quest'ultima è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato, che alle modalità di calcolo; - le altre provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione a favore della banca e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito;*

**8)** *Illustri se nel corso del rapporto la banca ha capitalizzato gli interessi (su base trimestrale, semestrale o annuale) e se nei rapporti di conto corrente sono stati applicati dall'Istituto bancario interessi anatocistici, indicandone le modalità di calcolo, verificando altresì – nell'ipotesi di applicazione di interessi anatocistici – se successivamente alla delibera CICR del 9.02.2000, il calcolo di tali interessi sia stato adeguato al principio di identità della periodicità di capitalizzazione, fornendo una quantificazione delle somme eventualmente corrisposte dal correntista a tale titolo. Espunga quindi dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi senza procedere ad alcuna capitalizzazione;*

**9)** *Verifichi se le clausole che prevedono l'anatocismo rispettano le condizioni previste dalla delibera CICR del 9.02.2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.02.2000 (in particolare se il contratto prevede analoga periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori; se indica specificamente la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato; se indica specificamente, in caso di capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso rapportato su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; se le relative clausole devono essere approvate specificamente per iscritto);*

**10)** *Verifichi se l'eventuale commissione di massimo scoperto è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo; se entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (nel caso in cui il rapporto fosse ancora in corso), la banca ha adeguato le clausole sulla commissione di massimo scoperto alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 che, per i contratti di apertura di credito o con un fido successivo, prevede sia la "commissione di massimo scoperto" che il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme"; se entro il 1.10.2012 (nel caso in cui il rapporto fosse ancora in corso), la banca ha adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis*

*T.U.B. e del decreto del CICR del 30 giugno 2012 n. 644 che prevedono, per il conto affidato, la “commissione di affidamento” di cui al primo comma (con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre) oppure, in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato, il “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”, di cui al secondo comma (con la previsione solo di una commissione di istruttoria della pratica di sconfinamento in misura fissa, espressa in valore assoluto);*

**11)** *Calcoli l'importo complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti di conto corrente, suddividendole per interessi primari e, ove accertati, anatocistici e per commissione di massimo scoperto;*

**12)** *Calcoli il tasso di interesse applicato, verificandone la sua coerenza con i contratti di apertura di conto corrente e con il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia;*

**13)** *Si chiede altresì al CTU di eseguire il calcolo del saldo finale attenendosi ai seguenti criteri:*

**a)** *Per determinare il saldo dare/avere del conto corrente (dei conti correnti) per cui è causa, il CTU provveda sulla base dei seguenti principi: il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella dell'estinzione del conto ovvero, ove mancante, l'ultima operazione compresa nell'estratto conto disponibile più recente. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti, il C.T.U. dovrà: 1) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati ed a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate; 2) considerare i saldi iniziali di ogni periodo pari a zero;*

**b)** *Quanto agli interessi ultralegali: 1) in mancanza di pattuizione scritta o in presenza di rinvio agli usi di piazza, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; in caso di applicazione di interessi ultralegali superiori a quelli validamente pattuiti per iscritto, riduca gli interessi a quelli previsti in contratto; 2) nel caso in cui la pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali sia contenuta solo nel contratto di conto corrente di corrispondenza e non nei contratti relativi ai conti accessori, se tali conti accessori consistono in conti di appoggio e ausiliari, in mere schede contabili che registrano anticipazioni poi riversate e movimentate dal correntista sul conto ordinario, dando luogo ad un rapporto unitario, o invece configurano conti distintamente regolati con movimentazione registrata separatamente dal conto di corrispondenza; solo in caso di unitarietà del rapporto ed in mancanza di specifica pattuizione per iscritto dei conti accessori, provveda ad applicare ai conti accessori il tasso di interesse ultralegale pattuito specificamente per iscritto nel conto corrente di corrispondenza;*

*c) Quanto all'interesse usurario: in caso di pattuizione di un interesse superiore alla soglia usura al momento della stipula del contratto (o al momento della variazione del tasso contrattuale), escluda totalmente gli interessi (sia convenzionali che legali) per tutto il corso del rapporto;*

*d) Quanto all'anatocismo: se nel corso del rapporto la banca ha capitalizzato gli interessi (su base trimestrale, semestrale o annuale), elimini l'anatocismo se la clausola contrattuale non è conforme alle prescrizioni della delibera CICR, tempo per tempo in vigore; lo elimini invece a partire dal 31.12.2013, ove non conforme al novellato art. 120, comma 2 T.U.B.;*

*e) Quanto alla commissione di massimo scoperto: 1) escluda la commissione di massimo scoperto per tutto il corso del rapporto se non è specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo e la banca non ha successivamente adeguato la clausola alle previsioni del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, prima, e dell'art. 117 bis T.U.B., poi; 2) applichi, invece, la commissione di massimo scoperto fino al 28.11.2008 se è stata specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo, eventualmente sostituendo quella applicata con quella pattuita, nel caso in cui la prima sia stata calcolata con un tasso superiore o con modalità di calcolo diverse da quanto previste; 3) per il periodo dal 29 novembre 2008 al 30 giugno 2012 (se il rapporto era ancora in corso), elimini la commissione di massimo scoperto se il contratto era privo di affidamento (cd. Fido di fatto); se si tratta di contratto di apertura di credito o con un fido successivo, applichi sia la commissione di massimo scoperto che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme previsti dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, se entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione vi è stato l'adeguamento del contratto in corso; 4) per il periodo successivo al 1.07.2012 (se il rapporto era ancora in corso) applichi la commissione di affidamento (se il conto è affidato) oppure il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme (in caso di sconfinamento per conto non affidato o in caso di superamento del fido accordato) se la banca entro il 1 ottobre 2012 ha adeguato le clausole alle previsioni dell'art. 117 bis T.U.B. e del decreto CICR del 30 giugno 2012 n. 644;*

*14) Proceda ad una quantificazione delle competenze e commissioni in eccedenza addebitate dalla Banca al correntista;*

*15) Ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori al tasso contrattuale e successive variazioni se più favorevoli al cliente;*

*16) Determini il saldo finale del conto e la differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca nel ricorso monitorio e la differenza rispetto alla somma ingiunta.*

*In ogni caso con integrale vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre il 15% per spese generali di studio, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. di legge."*

**per parte convenuta opposta ITACAPITAL:**

*"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,*

***In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e,***

*per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1781/2019, R.G. n. 3724/2019, del 29/07/2019 emesso dal Tribunale di Pavia.*

***In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente."***

\*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

[REDACTED] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1781/2019 - richiesto e ottenuto da ITACAPITAL SRL per € 33.275,56, quale saldo negativo maturato in relazione ai rapporti contrattuali nn. 39830001 e 39830002 - ritenendo, in estrema sintesi, il credito avversario inesistente e/o indimostrato per (i) nullità della cessione del credito e carenza di legittimazione attiva dell'ingiungente, (ii) omessa produzione dei contratti bancari e indeterminatezza delle modalità di calcolo del credito e delle condizioni (economiche e contrattuali) applicate, disconoscendo la conformità all'originale della documentazione prodotta e le firme su di essa apposte.

ITACAPITAL, in persona del procuratore KRUK ITALIA SRL, ha contestato la fondatezza delle difese avversarie, chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione delle scritture disconosciute, solo in parte ottemperato.

Precisate le conclusioni come in epigrafe e decorsi i termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., è stata emessa la presente sentenza.

\*

Si premette che le questioni sollevate dalle parti - assieme alla documentazione prodotta - verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.

Non occorre soffermarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione (o meglio, di titolarità giuridica) attiva di ITACAPITAL perché, in ogni caso, il credito ingiunto non è stato dimostrato.

Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso monitorio, cosicché, a fronte delle obiezioni mosse dal debitore ingiunto, la dinamica processuale non esime il convenuto opposto dall'onere di fornire la prova dell'*an* e del *quantum* del diritto di credito azionato.

Nello specifico, proprio in materia bancaria, è stato osservato che *“la norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le*

*consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio". Ne consegue che, in caso di contestazione avversaria, "nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa" (1).*

Nel caso che occupa - nonostante le eccezioni mosse da [REDACTED] fin dalle primissime battute processuali (2) - tale prova non è stata raggiunta, essendosi ITACAPITAL limitata a produrre, a riprova dell'esistenza dei rapporti esposti in sede monitoria, soltanto due moduli ("modelli 1570") (3), provenienti da Banca CRT – Cassa di Risparmio di Torino (4), i quali:

- non riportano l'indicazione dei numeri identificativi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- non permettono di comprendere a quale tipo di rapporti siano riferiti (conto corrente, finanziamento, etc.);
- sono tra loro identici e non in larga misura illeggibili, oltre a presentare cancellature.

Non sono stati prodotti, invece, i contratti asseritamente sottoscritti dagli oppositori - tali non potendo essere ritenuti i moduli in questione, peraltro mancanti delle condizioni economiche e negoziali eventualmente applicate - nonché gli estratti conto e/o idonea documentazione analitica da cui desumere come e, prima ancora, in relazione a quale tipo di rapporto il credito esposto sia maturato: senza contare che le uniche firme non sconosciute sono quelle in calce alla dichiarazione sottoscritta da [REDACTED] per operare disgiuntamente sul conto corrente di corrispondenza n. 1640054/75 (5) che, secondo gli stessi intestatari, sarebbe stato chiuso 17 o 18 anni fa.

Queste le evidenze disponibili, non è stato possibile ammettere né la CTU grafologica (6) - non sono stati prodotti gli originali dei documenti sconosciuti - né quella contabile,

---

(1) Cfr. Cass. ord. 16460/2018.

(2) Cfr. citaz.

(3) Cfr. fasc.d.i., docc. 5 e 6; docc. 8 e 8 bis conve.

(4) Che ITACAPITAL riferisce essere stata incorporata, nel 2002, in Credito Italiano (poi Unicredit Banca) - capofila della lunga serie di cessioni che avrebbero portato all'acquisto da parte della convenuta opposta (cfr. costituz., pp. 4 - 7) - senza tuttavia dimostrare né la dedotta incorporazione né l'inclusione del credito oggetto di causa nelle varie operazioni di cessione in blocco, pur trattandosi di profili contestati.

(5) Cfr. doc. 8 bis conve.; verbale ud. 2.12.2020. doc. B.

(6) Cfr. 183/2 conve., p. 2.



peraltro nemmeno richiesta dalla cessionaria <sup>(7)</sup>, risultando assolutamente esplorativa senza la produzione dei contratti e degli estratti conto dei rapporti in contesa.

All'accoglimento dell'opposizione seguono la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 e s.m.i, in base al valore della controversia (da € 26.001,00 a € 52.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (tutte le fasi), minimi per quella istruttoria (non sono stati assunti mezzi di prova) e medi per le altre.

Si aggiunge il rimborso delle spese di iscrizione a ruolo (€ 286,00).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

ACCOGLIE l'opposizione svolta e, per l'effetto,

REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1781/2019;

CONDANNA Itacapital s.r.l., in persona del l.r.p.t., a rimborsare ad [REDACTED] e a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e € 6.738,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;

RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.

Pavia, 22 maggio 2021

Il Giudice

*Mariaelena Cunati*

---

<sup>(7)</sup> Cfr. 183/2 att., p. 9.